

DISCIPLINA DELL'ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE FORESTALI (art. 23 bis della L.R. n. 52/1978)

Art. 1 - Oggetto

Il presente provvedimento disciplina, nel rispetto dei principi e delle finalità della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 (Legge Forestale Regionale), l'Albo delle Imprese Forestali del Veneto e le competenze professionali degli operatori e degli istruttori in campo forestale.

Tale Albo è istituito in conformità a quanto stabilito:

- 1. dall'articolo 23 bis della Legge Forestale Regionale;
- 2. dall'articolo 10, commi 8 e 12, del D.lgs. 20 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dai Decreti del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali attuativi n. 4470 e n. 4472 del 29 aprile 2020;
- 3. dall'articolo 4 del D.lgs. 30 ottobre 2014, n. 178.

L'Albo è istituito al fine di:

- promuovere le conoscenze in materia forestale e le capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività di utilizzazione boschiva;
- 2. favorire la manutenzione del patrimonio boschivo secondo i principi della gestione forestale sostenibile e della tutela ambientale;
- 3. garantire la conoscenza e l'applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- 4. disporre di un quadro informativo di settore.

L'iscrizione all'Albo è gratuita.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria nei seguenti casi:

- 1. eseguire interventi selvicolturali di entità pari o superiore a 100 mc lordi di legname nella fustaia e di superficie pari o superiore a 2,5 ettari nel ceduo;
- 2. eseguire interventi selvicolturali di entità inferiore rispetto al punto precedente, qualora richiesto dal proprietario del bosco;
- eseguire interventi di esbosco di materiale schiantato a seguito di eventi calamitosi, indipendentemente dalla loro dimensione volumetrica o planimetrica;
- 4. ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà pubblica, ai sensi del comma 3 dell'articolo 23 bis della L.R. n. 52/1978.

L'iscrizione all'Albo costituisce, inoltre, condizione necessaria ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2014.

Qualora l'iscrizione all'Albo non sia richiesta come condizione preliminare di accesso alle procedure di aggiudicazione dei lavori e servizi in ambito forestale, questa può costituire elemento per ottenere condizioni di precedenza o preferenza o elemento di valutazione nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa.

L'iscrizione all'Albo non è prevista:

- a) per le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001, qualora eseguano interventi in amministrazione diretta;
- b) per le persone fisiche o giuridiche che non immettono legname sul mercato (es: cittadini beneficiari di uso civico, autoconsumo aziendale).

Art. 2 – Imprese forestali

Per impresa forestale si intende ogni operatore economico che esegue lavori o fornisce servizi in ambito forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi.

Possono essere iscritte all'Albo le seguenti imprese:

- a) imprese e ditte, anche individuali, comunque denominate, che svolgono attività di gestione forestale riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO 02 "Selvicoltura ed utilizzo di aree forestali";
- b) imprese agricole come definite all'articolo 2135 del codice civile;





c) imprese e ditte di commercializzazione e vendita del legno e dei prodotti di prima trasformazione (ovvero imprese integrate verticalmente che svolgono anche lavorazioni in bosco).

Art. 3 - Modalità e requisiti per l'iscrizione

Per l'iscrizione all'Albo occorre compilare apposita domanda, corredata da:

- 1) autocertificazione del rappresentante legale o titolare dell'impresa, prodotta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
- a) l'iscrizione presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per attività selvicolturali e di utilizzazione di aree forestali o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- b) la condizione non fallimentare, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) la mancanza di condanne penali definitive, nei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- d) la regolarità contributiva;
- e) la mancanza, nell'anno precedente alla richiesta di iscrizione, di sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale regionali per importi superiori a 10.000 €;
- 2) dichiarazione sul possesso del patentino di idoneità tecnica da parte del titolare dell'impresa e/o del responsabile di ciascuna squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva, di cui al successivo articolo 8.

La domanda di iscrizione all'Albo è presentata alla Struttura regionale competente in materia di foreste, utilizzando lo specifico applicativo gestionale on-line, reso disponibile sul sito regionale alla pagina dedicata reperibile al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, la Struttura regionale competente, previa comunicazione di avvio del procedimento, procede ad iscrivere all'Albo le imprese richiedenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla presente normativa, dandone comunicazione all'interessato.

E' facoltà della Struttura forestale chiedere chiarimenti o integrazioni se necessari; tali richieste interrompono i termini del procedimento.

L'eventuale esito negativo della richiesta di iscrizione deve essere motivatamente espresso e lo stesso viene comunicato agli interessati entro i termini istruttori, tramite posta elettronica certificata.

L'interessato ha a disposizione 30 giorni per produrre idonee controdeduzioni alle quali la Struttura regionale dovrà rispondere entro ulteriori 30 giorni.

Art. 4 - Articolazione dell'Albo

Ai sensi della presente disciplina le imprese forestali sono così classificate:

- a) Imprese forestali con sede legale in Veneto;
- b) Imprese forestali iscritte presso analoghi albi di altre Regioni, corrispondenti alle caratteristiche di cui all'articolo 10 del D.lgs. n. 34/2018 e al DM n. 4470 del 29 aprile 2020, o Stati dell'Unione Europea dove sia riconosciuta la figura professionale dell'operatore boschivo;
- c) Imprese forestali che non hanno sede legale in Veneto e non sono iscritte in alcun albo in quanto provenienti da Regioni o Stati dell'Unione europea privi di normativa di riferimento.

L'iscrizione all'Albo di cui al presente dispositivo si applica alle imprese di cui ai punti a) e c).

L'iscrizione ad analoghi Albi istituiti presso altre Regioni o Stati dell'Unione Europea da parte delle imprese di cui al punto b) è riconosciuta e considerata condizione abilitante ad operare nel territorio della regione Veneto senza la necessità di ulteriore iscrizione all'Albo regionale.





Art. 5 - Gestione dell'Albo

La gestione dell'Albo è curata dalla Struttura regionale competente in materia di foreste, che provvede:

- alla definizione dei contenuti e della modalità di presentazione della domanda di iscrizione da parte delle imprese, tenuto conto delle informazioni richieste all'articolo 2, comma 2, del Decreto Ministeriale MIPAAF n. 4470/2020;
- 2) all'istruttoria delle domande pervenute ed al costante aggiornamento dell'Albo sulla base delle istanze, di segnalazione di modifiche attestate dalle imprese o degli esiti dei controlli di cui al successivo punto 6;
- 3) a promuoverne la conoscenza del settore, utilizzando le informazioni a fini statistici, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali;
- 4) a comunicare, entro il primo marzo di ogni anno all'Autorità competente per i regolamenti UE in materia FLEGT e EUTR, gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del D.M. n. 4470/2020 al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs n. 178/2014.

L'Albo Regionale delle imprese forestali è consultabile presso il sito regionale: https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/albo-imprese.

Art. 6 – Conferma annuale di iscrizione e controlli

L'Albo Regionale è soggetto ad aggiornamento annuale e comunque costantemente alimentato con l'aggiunta delle nuove imprese che intendono iscriversi.

Dal 15 novembre al 31 dicembre di ogni anno, le imprese forestali iscritte all'Albo devono confermare la permanenza dei requisiti per l'iscrizione, di cui all'articolo 3, ed aggiornare i dati aziendali presentati nella domanda originaria.

Il mancato aggiornamento annuale dei dati attesta la permanenza dei requisiti e delle caratteristiche dell'ultimo anno confermato e saranno trasmessi tali e quali al registro nazionale degli operatori.

La Struttura regionale competente in materia di foreste effettua annualmente le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni rese su un campione di almeno il 5% delle imprese iscritte all'Albo.

Art. 7 – Sospensione, cancellazione e reintegrazione

La Struttura regionale competente in materia di foreste può procedere alla sospensione delle imprese dall'Albo quando sia contestata la sussistenza di uno dei requisiti previsti all'articolo 3, previa comunicazione di avvio del procedimento.

La procedimento di sospensione ha durata massima di 60 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, trasmesso tramite posta elettronica certificata e con invito a definire la propria posizione nei successivi 30 giorni.

A seguito dell'adempimento da parte dell'impresa di quanto richiesto, la struttura forestale competente provvede a reintegrare l'impresa nell'Albo; in caso contrario ne dispone la cancellazione.

La sospensione e la cancellazione dall'Albo comportano la perdita degli effetti previsti all'articolo 1.

Le imprese cancellate dall'Albo possono chiedere una nuova iscrizione qualora siano nuovamente soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 3 e sia decorso almeno un anno dalla cancellazione, fatto salvo quanto diversamente disposto dalle norme penali.

Art. 8 – Rilascio del Patentino di idoneità tecnica

Il patentino di idoneità tecnica è rilasciato al titolare dell'impresa e/o al responsabile di ciascuna squadra impegnata nei lavori di utilizzazione boschiva, il quale deve essere presente in cantiere con regolarità.

Il rilascio del patentino è subordinato alla frequenza di un corso avanzato per operatori forestali e al superamento del relativo esame teorico-pratico, secondo quanto dettagliato al successivo articolo 9.

Al corso di formazione di cui all'articolo 9 sono ammessi gli operatori che posseggono i seguenti requisiti:





- 1. essere inquadrato come operatore regolare addetto alle utilizzazioni forestali (lavoratore autonomo o dipendente di impresa iscritta alla C.C.I.A.A. con codice ATECO 02 o 16);
- 2. essere in possesso di un attestato di frequenza con profitto di un corso base per operatori forestali, di durata non inferiore a 40 ore, rilasciato da enti o organismi di formazione accreditati, o di una attestazione di livello di conoscenza ECC2 dell'uso della motosega, secondo lo standard dell'European Forestry Environmental Skills Council (EFESC).

Il patentino è personale e viene rilasciato dall'autorità forestale competente per territorio. Ha durata decennale a decorrere dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile.

Il suo rinnovo è subordinato alla partecipazione nei due anni precedenti la sua scadenza ad almeno una iniziativa documentabile di aggiornamento tecnico.

Il patentino perde in ogni caso validità al compimento del settantesimo anno di età del titolare.

Vengono considerati equipollenti i patentini di idoneità tecnica rilasciati agli operatori forestali da altri Istituti, Regioni o Stati dell'Unione Europea, purché il rilascio sia subordinato ad un percorso formativo analogo a quanto indicato nel Decreto Ministeriale n. 4472 del 29/04/2020 "Criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali".

In quest'ultimo caso spetta all'autorità forestale competente per territorio verificare l'equipollenza previa presentazione di apposita istanza, corredata della documentazione attestante la professionalità acquisita.

Art. 9 – Corso di formazione professionale per Operatore forestale

Per ottenere il rilascio del patentino di idoneità tecnica di cui all'art. 8, il titolare dell'impresa e/o il responsabile di ogni squadra impegnata in lavori di utilizzazione boschiva deve superare con esito positivo un corso avanzato di formazione professionale, organizzato da organismi accreditati, iscritti all'elenco di cui alla L.R. 9 agosto 2002 n. 19 o dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario di cui alla L.R. 28 novembre 2014, n. 37.

Il corso, della durata di almeno 40 ore, si articola in lezioni teoriche (fino ad un massimo di 16 ore) ed esercitazioni pratiche in bosco (della durata di almeno 24 ore), con un livello di conoscenza equivalente all'ECC3, secondo lo standard dell'European Forestry Environmental Skills Council (EFESC), integrato dalle seguenti materie:

- nozioni di selvicoltura e gestione forestale,
- legislazione vigente in materia forestale,
- nozioni di tutela ambientale per i tagli in aree protette o foreste certificate,
- nozioni sui sistemi di utilizzazione e meccanizzazione forestale,
- organizzazione e conduzione dei cantieri in sicurezza e gestione delle emergenze.

Le conoscenze, competenze e abilità da acquisire sono dettagliate nel Repertorio Regionale degli Standard Professionali - RRSP della Regione Veneto alla voce "Operatore forestale", a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.

I docenti che effettuano le lezioni pratiche, oltre ad essere titolari o dipendenti di impresa boschiva, devono possedere la qualifica professionale di Istruttore forestale (di cui al Repertorio Regionale degli Standard Professionali – RRSP della Regione Veneto alla voce "Istruttore forestale") o requisiti analoghi.

I docenti delle lezioni teoriche devono essere esperti per le materie di pertinenza.

E' obbligatoria, inoltre, la figura di un coordinatore o tutor. Il coordinatore deve essere un libero professionista con diploma di laurea in Scienze forestali o agrarie ed esperienza certificata della durata di almeno tre anni nella pratica professionale.

Ai fini del controllo e del monitoraggio delle iniziative di formazione sul territorio regionale, tutti i soggetti che intendono attuare i corsi per operatori forestali sono tenuti a darne comunicazione preventiva alla Struttura regionale competente in materia di foreste, inviando il programma dei corsi e i curricula del personale docente. La medesima Struttura esprime il proprio parere sulla validità del corso, verificando che i contenuti siano in linea con quanto disposto dalla presente disciplina.

Un funzionario regionale di profilo tecnico-forestale deve presiedere alla prova finale teorica e pratica in qualità di presidente della Commissione d'esame.





Vengono considerati equipollenti al corso di formazione del presente articolo gli attestati di qualificazione professionale, rilasciati da organismi formativi di altre Regioni o Stati dell'Unione europea, comprensivi di una verifica finale teorico-pratica, in linea con le disposizioni di cui al DM n. 4472 del 29/04/2020.

Art. 10 - Corso di formazione professionale per Istruttore forestale

I corsi di cui al presente articolo sono finalizzati alla formazione degli Istruttori forestali, secondo lo Standard nazionale approvato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome in data 6 agosto 2020 (repertorio 138).

Il corso per istruttori deve portare all'acquisizione delle seguenti competenze:

- Organizzare ed eseguire in autonomia le operazioni di abbattimento ed allestimento in un cantiere forestale, assumendo un ruolo di responsabilità in materia di sicurezza del lavoro e utilizzando un linguaggio adeguato ai contenuti delle istruzioni ed alle tipologie degli utenti;
- Organizzare ed eseguire in autonomia le operazioni di esbosco a strascico riferite a diversi contesti operativi, anche difficili;
- Conoscere caratteristiche, modalità d'impiego ed esigenze di manutenzione delle macchine e attrezzature più frequentemente impiegate nelle operazioni di abbattimento ed allestimento di alberi con sistemi moto manuali e di esbosco a strascico di assortimenti legnosi;
- Collaborare alla progettazione e realizzazione di attività formative in ambito forestale.

I corsi di formazione per gli istruttori sono organizzati da organismi accreditati, iscritti all'elenco di cui alla L.R. 9 agosto 2002 n. 19 o dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e hanno la durata di 200 ore (25 giorni), a cui segue un tirocinio di ulteriori 40 ore (5 giorni) di docenza pratica in affiancamento nell'ambito di uno o più corsi di formazione in campo forestale e un esame finale teorico-pratico.

I requisiti minimi per l'accesso ai corsi da parte dei partecipanti sono i seguenti:

- 1. aver assolto all'obbligo scolastico;
- 2. età maggiore o uguale a 21 anni;
- 3. idoneità psicofisica alla mansione;
- 4. permesso di soggiorno (per i cittadini di Paesi extracomunitari);
- 5. possesso da almeno 3 anni di operatività ed esperienza pratica in attività di utilizzazioni forestali;
- 6. possesso del patentino di idoneità forestale di cui all'articolo 8.

Le 200 ore complessive di corso sono così suddivise: 150 ore di lezioni pratiche da realizzare in cantieri forestali regolarmente autorizzati, alla presenza di Istruttori forestali qualificati e con disponibilità di adeguate macchine ed attrezzature, 50 ore di lezioni teoriche in aula sostenute da esperti per le materie di pertinenza.

Il corso nel suo complesso deve essere svolto secondo il seguente programma:

- Organizzazione e segnalazione del cantiere, esame dell'albero, ergonomia e malattie professionali, organizzazione del lavoro, ritmi di lavoro, pasti;
- Attrezzature, macchine, pronto soccorso;
- Costituzione meccanica e manutenzione motosega;
- Elementi di cartografia e topografia;
- Legislazione e pianificazione forestale;
- Tecnologia del legno;
- Tecnica di abbattimento e allestimento, caso normale di piccoli e grandi dimensioni di conifere e latifoglie;
- Abbattimento casi speciali (taglio di punta)
- Abbattimento casi speciali (es. alberi in contropendenza: uso del tirfor, ecc)
- Avversità del bosco; selvicoltura, dendrometria
- Tecniche di didattica
- Gestione delle emergenze

Nella pratica, il numero massimo di allievi per istruttore forestale è pari a 5.





Ai fini della qualificazione del personale docente, della validazione dei corsi e dell'esame finale da parte della Regione Veneto, si applicano le disposizioni dell'articolo 9.

Sono ammessi all'esame finale i candidati che:

- 1. abbiano frequentato almeno il 70 % delle ore complessive di corso;
- 2. abbiano ultimato il tirocinio;
- 3. siano in possesso:
 - a) del titolo di addetto al primo soccorso ex d.lgs. 81/2008;
 - b) dell'abilitazione all'uso del trattore ex d.lgs. 81/2008.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

<u>Le imprese forestali attualmente iscritte all'Albo regionale delle imprese forestali ai sensi della DGR n. 296/2016</u>, ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2014, <u>sono tenute a presentare una nuova domanda di iscrizione tramite lo specifico applicativo gestionale on-line a partire dal 1° ottobre e fino al 31 dicembre 2021.</u>

A tal fine si evidenzia che l'operatore economico che, ricorrendone l'obbligo, non si iscrive al registro di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 178/2014 incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo medesimo.

Per gli aspetti non sostanziali e puntuali di mera applicazione pratica ed attuativa delle presenti procedure si procederà con appositi decreti emanati dalla Struttura regionale competente in materia di foreste.



